

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.

appartenente al Gruppo Assicurativo AXA Italia

FASCICOLO INFORMATIVO

Modello AMAD0132/01 Ed.05/2017

Contratto di assicurazione incendio in forma collettiva

Mutuo Coperto Incendio Casa

per Widiba S.p.A

Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa (comprensiva di Glossario) e Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato all'Aderente prima della sottoscrizione del contratto o, ove prevista, della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA: PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA



AREA RISERVATA



Vieni a scoprire la tua Area Riservata

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa e/o Previdenziale ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale e numero di polizza – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



La tua **posizione previdenziale**.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.




... e molto altro ancora!



AREA RISERVATA

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il nostro sito www.axa-mps.it oppure contattaci direttamente:

- ✓ Modulo di richiesta online su www.axa-mps.it, sezione **Contattaci**
- ✉ E-mail info@axa-mps.it, indicare nell'oggetto *Assistenza Area Riservata*
- ☎ Numero Verde **800 231 187** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00)



My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il QR Code e scarica l'App da Play Store e App Store!



Mutuo Coperto Incendio Casa
Nota Informativa
Contratto di assicurazione
Incendio

Modello AMAD0132/02 Ed.05/2017

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione.

A) Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

- a) La denominazione sociale della Società è **AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.** in breve **AXA MPS Danni**. Essa è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo AXA Italia.
- b) La Sede Legale e la Direzione Generale sono in Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma - Italia; i riferimenti per la denuncia dei sinistri sono: Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593 - Filiale Roma Sud.
- c) Recapito telefonico: +39 06 517 601; numero verde 800 231 187; linea telefonica gestione sinistri: 199206023; fax gestione sinistri: +39 02 91971321; sito internet: www.axa-mps.it e-mail: info@axa-mpsanni.it; PEC: axampsdanni@legalmail.it
- d) AXA MPS Danni è stata autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese, tenuto dall'IVASS, al nr. 1.00049.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Dati riferiti al 31 dicembre 2016 (in milioni di Euro)

Patrimonio netto	Capitale Sociale i.v.	Riserve patrimoniali	Indice di solvibilità *
€ 100,19	€ 39,00	€ 43,10	124%

* Rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B) Informazioni sul contratto

Il contratto è stato stipulato senza tacito rinnovo.

Avvertenza. Alla scadenza del contratto non è necessario comunicare la disdetta. Nel caso in cui la durata del contratto, al momento della stipula superi i 5 anni, la Contraente, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Per i dettagli si rimanda all'Art.7 Recesso delle Condizioni di Assicurazione.

3. Garanzie assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Garanzia	Limite di indennizzo	Franchigia	Scoperto
Incendio Fabbricato	Indicato nella lettera di conferma	—	—
Fumi; gas vapori; bang sonico; caduta aeromobili; urto veicoli stradali.	Limite dell'Incendio	—	—
Onda di pressione	Limite dell'Incendio	—	—
Azione del fulmine su alberi	Limite dell'Incendio	—	—
Guasti per ordine dell'Autorità	Limite dell'Incendio	—	—
Spese demolizione e sgombero	10% importo liquidato per incendio	—	—
Spese di trasloco	€ 2.500,00	—	—
Oneri di urbanizzazione	€ 3.000,00	—	—
Oneri di riprogettazione	€ 1.500,00	—	—
Spese alberghiere	€ 2.500,00	—	—
Rifacimento documenti e archivio	€ 2.500,00	—	—

Le garanzie assicurative di cui alla tabella sopra riportata sono regolamentate dall'Art.1 - Oggetto dell'Assicurazione delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza. Ai sensi dell'Art.1 - Oggetto dell'Assicurazione e dell'Art. 2 - Esclusioni, la copertura assicurativa contiene limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si rimanda alla tabella sintetica di cui sopra e a tali articoli per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza. Ai sensi dell'Art.1 - Oggetto dell'Assicurazione e dell'Art. 2 Esclusioni, la copertura assicurativa contiene franchigie e massimali. Si rimanda alla tabella sintetica di cui sopra e a tali articoli per gli aspetti di dettaglio.

Esempio relativo all'applicazione della franchigia

Importo del danno	Importo Franchigia	Indennizzo
€ 2.000,00	€ 50,00	€ 1.950,00

Mutuo Coperto Incendio Casa

Condizioni di Assicurazione

Mod. AMAD0132/03 Ed.05/2017

Art. 1. - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è riferita a Fabbricati e/o loro porzioni finiti o in ristrutturazione, vuoti e inoccupati o in corso di costruzione, adibiti, a civili abitazioni, uffici e studi professionali

AXA MPS Danni garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal fabbricato, anche se causati da colpa grave, in conseguenza dei seguenti eventi:

1. **incendio, fulmine, scoppio o esplosione**, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi
2. **fumi, gas, vapori**, sviluppatosi a seguito di eventi in garanzia, anche se derivanti da enti diversi da quelli assicurati;
3. **bang sonico**;
4. **caduta di aeromobili, satelliti artificiali, meteoriti, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi ordigni esplosivi**;
5. **urto di veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato, in transito sulla pubblica via, anche quando non vi sia sviluppo di incendio**;
6. **caduta ascensori compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche**;
7. **onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere**;
8. **azione del fulmine su alberi**;
9. **azioni volte ad evitare, diminuire o arrestare le conseguenze del sinistro e le spese di salvataggio previste dall'articolo 1914 C.C.**;

Le seguenti spese consequenziali si intendono valide per tutte le garanzie acquistate.

AXA MPS Danni, nel limite delle somme assicurate e se conseguenti agli eventi coperti, rimborsa:

10. le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del sinistro indennizzabile. Sono sempre esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64. AXA MPS Danni rimborsa sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza;
11. le spese necessarie per trasloco, deposito e ricollocamento dell'arredamento domestico assicurato e rimasto illeso, se l'abitazione è obiettivamente inagibile a seguito del sinistro indennizzabile. AXA MPS Danni rimborsa 2.500 euro per anno assicurativo;
12. i costi e/o gli oneri di urbanizzazione che l'Assicurato paga a Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato assicurato, in base alle norme di legge in vigore al momento della ricostruzione. AXA rimborsa 3.000 euro per anno assicurativo;
13. gli onorari di riprogettazione del fabbricato assicurato, che sono di competenza di liberi professionisti, per le prestazioni da loro fornite ed inerenti alla reintegrazione del danno subito dal fabbricato stesso. L'importo della parcella non deve eccedere i limiti previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non deve riguardare prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo. AXA MPS Danni rimborsa 1.500 euro per anno assicurativo;
14. le spese necessarie per la sistemazione alberghiera o i danni che derivano dal mancato godimento dell'abitazione assicurata, se la stessa è dichiarata obiettivamente inagibile a seguito del sinistro indennizzabile. AXA MPS Danni rimborsa 2.500 euro per anno assicurativo.
15. le spese per il rifacimento dei documenti personali e dell'archivio fisico. La garanzia è estesa all'archivio dello studio privato se coesistente con l'abitazione. AXA MPS Danni rimborsa 2.500 euro per anno assicurativo.

Estensione di garanzia per fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione

La garanzia è prestata anche per i fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibentati e di rivestimenti combustibili vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:

- vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte precisamente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di incendio;
- non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore a 10 metri cubi;
- non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentati e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;
- non sia consentito di fumare.

Art. 2. - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b. commessi con dolo dell'Assicurato;
- c. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che si provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- d. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni e allagamenti;
- e. causati da cedimento, franamento o smottamento del terreno;
- f. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g. alla macchina od all'impianto del fabbricato nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto indicato all'art.1.;
- i. danni da furto.

Art. 3. - Operatività della garanzia

L'assicurazione è operante a condizione che l'abitazione sia ubicata in fabbricati costruiti per almeno l'80% della superficie coperta complessiva con strutture portanti verticali in materiali incombustibili, pareti esterne e copertura del tetto per almeno l'80% in materiali incombustibili, solai e struttura portante del tetto comunque costruiti.

Vengono tollerati i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione, coibentazione o rivestimento aderenti a strutture continue incombustibili e quelli rivestiti, per ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili.

Art. 4. - Capitale

L'importo che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente previsto in caso di sinistro ed è disponibile presso la Contraente.

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del c.c., per nessun titolo AXA MPS Danni potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 5. - Deroga alla Proporzionale

Si conviene che non si terrà conto del maggior valore dei beni in garanzia rispetto alle somme assicurate, sempreché questo maggior valore si mantenga entro il limite del 20% delle somme assicurate alle partite stesse.

Se invece il limite del 20% di cui sopra risultasse oltrepassato si applicherà allora la regola proporzionale solo per l'eccedenza del predetto 20%.

Art. 6. - Durata della copertura- Effetto- Decorrenza

La durata della copertura assicurativa è pari alla durata originaria del finanziamento; alla scadenza non è tacitamente rinnovabile.

Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24.00 della data di erogazione del finanziamento.

Art. 7. - Recesso

La Contraente può recedere dalle coperture assicurative per le coperture danni il cui contratto superi i cinque anni, trascorso il quinquennio, con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Viene rimborsato alla Contraente la parte di premio pagato, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte.

Art. 8. - Premio

Il premio, da pagarsi in unica soluzione, è pari all'importo indicato sulla Lettera di Conferma ed è comprensivo delle imposte, nell'attuale misura del 22,25%.

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo AXA MPS Danni, restituisce alla Contraente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte pagate, come di seguito calcolata:

*giorni pagati e non goduti * premio imponibile unico anticipato/durata totale in giorni.*

Art. 9. - Modifiche al contratto

Le eventuali modifiche alle informazioni, comunicate dalla Contraente, devono essere approvate per iscritto da parte di AXA MPS Danni e della Contraente.

Art. 10. - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di AXA MPS Danni secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del c.c.;
- darne avviso alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del c.c.;
- presentare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere diritto ad indennità alcuna;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da AXA MPS Danni o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 11. - Liquidazione dei sinistri

AXA MPS Danni si impegna, se indennizzabile, a liquidare il sinistro agli aventi diritto entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa comprovante il sinistro.

Art. 12. - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la risoluzione del contratto di assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 c.c.

Art. 13. - Aggravamento del rischio

La Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione ad AXA MPS Danni di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla AXA MPS Danni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1898 del c.c..

Art. 14. - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, AXA MPS Danni è tenuta a ridurre il premio a seguito della comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 del c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 15. - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da parte della Contraente o dell'Assicurato ad AXA MPS Danni dovranno essere fatte per iscritto.

Eventuali comunicazioni da parte di AXA MPS Danni saranno indirizzate al domicilio dell'Assicurato, così come comunicato alla Contraente.

Art. 16. - Imposte e altri oneri fiscali

Le imposte e gli altri oneri fiscali presenti e futuri relativi al presente contratto sono a carico della Contraente.

Art. 17. - Arbitrato

L'ammontare del danno è concordato direttamente da AXA MPS Danni, o da un Perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le Parti hanno facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo un Collegio di Periti da nominarsi con apposito atto.

Nel caso le Parti, di comune accordo, decidano di avvalersi del Collegio di Periti, la determinazione del danno viene demandata al Collegio di Periti. Il Collegio di Periti si riunirà nel comune in cui si trova l'immobile assicurato. Ogni Parte nominerà il proprio Perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai Periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'indicazione del terzo Perito, la nomina verrà eseguita dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il Collegio.

Ciascuna Parte provvede a remunerare il proprio Perito, mentre concorre per la metà alle spese del terzo.

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.10 - Obblighi in caso di Sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di liquidazione dei danni previsti nel successivo Art. 18 - Valore delle cose assicurate e determinazione del valore del danno;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto precedente, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 18. - Valore delle cose assicurate e determinazione del valore del danno

Premesso che:

1. **il valore a nuovo del fabbricato** si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell'area. Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente;
2. **il valore del fabbricato** al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se procede alla riparazione o ricostruzione del fabbricato; se ciò non avviene, AXA MPS Danni limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2).

Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, AXA MPS Danni pagherà solo il valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che la Contraente o l'Assicurato abbiano proceduto, sulla stessa area (o su altra area del territorio nazionale purché non ne derivi aggravio per l'assicuratore) la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 24 mesi, salvo comprovata forza maggiore, dalla data di accettazione della liquidazione.

Art. 19. - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le parti, mediante lettera raccomandata, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso esercitato da AXA MPS Danni, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 20. - Clausola di vincolo

La presente polizza si intende vincolata a favore della Contraente nella sua qualità di creditore in virtù del contratto di finanziamento, per cui in caso di sinistro, non sarà fatto luogo al pagamento dell'indennizzo all'Assicurato senza il preventivo consenso ed il concorso della Contraente la quale, quando lo chiederà, avrà senz'altro diritto, per patto espresso, a riscuotere l'indennizzo stesso imputandolo a totale o parziale estinzione del suo credito.

Analogamente non potranno aver luogo diminuzioni di somme assicurate, storno o disdetta del contratto, senza il consenso della Contraente suddetta.

Art. 21. - Legge applicabile

La Legge applicabile al contratto di assicurazione è quella italiana.

Art. 22. - Foro competente

Il Foro competente è quello del luogo di residenza o sede della Contraente, o quello da lui preferito.

Art. 23. - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 24. - Clausola d'esclusione

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Art. 25. - Glossario

I termini indicati nel glossario sono da intendersi come precisi significati convenzionali, vincolanti per le Parti.

Data ultimo aggiornamento del presente documento: maggio 2017

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA: 01068311008, Capitale Sociale € 39.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: +39 06 51760551, Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mpsdatanni.it, PEC: axampsdanni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: 199206023, Fax: +39 02 91971321. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Informativa ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy)

1 Finalità del trattamento dei suoi dati personali

1.1 Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)

In applicazione dell'articolo 13 del Codice Privacy, e in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. (la "Società") deve poter disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2), previo Suo consenso espresso e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi ai sensi di legge (3). Per le esclusive finalità assicurative di polizza, non è richiesto il Suo consenso espresso, rientrando la fattispecie relativa alla conclusione del contratto assicurativo nelle esclusioni di cui alla lettera (b) dell'art. 24 del Codice Privacy. Tuttavia, il consenso che Le chiediamo riguarda la raccolta dei Suoi dati personali presso gli altri soggetti, come sopra menzionati, nonché la raccolta eventuale di dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. La informiamo inoltre che, esclusivamente per le finalità sopra indicate e pertanto limitatamente a quanto strettamente necessario allo svolgimento del rapporto assicurativo, i Suoi dati, a seconda dei casi, potranno o dovranno essere comunicati ad altri soggetti con i quali la Società coopera in Italia o all'estero - e, in ambito extracomunitario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del Codice Privacy, solo previo Suo consenso espresso - e presso paesi che assicurino adeguate garanzie di trattamento dei dati autorizzate dal Garante per la protezione dei dati personali come autonomi titolari, nella gestione del medesimo rischio assicurativo c.d. "catena assicurativa" (6). Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dalla Società ai predetti soggetti e dai predetti soggetti tra di loro.

1.2 Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

In aggiunta alle finalità assicurative sopra menzionate, per le quali, come anticipato, il consenso è necessario solo nel caso di raccolta e trattamento dei Suoi dati sensibili e/o giudiziari, ovvero nel caso di raccolta di tali dati presso soggetti terzi, ovvero ancora nel caso di trasferimento di tali dati e dei Suoi dati personali al di fuori del territorio comunitario, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso espresso, tuttavia facoltativo, al trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi (7). Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi di cui alla presente informativa. Potrà liberamente acconsentire o negare il Suo consenso alla raccolta e al trattamento dei Suoi dati per tali finalità nell'apposito spazio presente nella proposta di assicurazione.

2 Modalità di trattamento dei suoi dati

I Suoi dati saranno trattati (8) dalla nostra Società - titolare del trattamento - mediante operazioni o complessi di operazioni, come previste dall'articolo 4, comma 1, lett. a) del Codice Privacy. Il trattamento avverrà anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e sarà svolto direttamente dal titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione in Italia o all'estero, con le modalità previste dagli artt. 42 e 43 del Codice Privacy. Tali soggetti sono, a loro volta, impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. La informiamo inoltre che, all'interno della Società, i dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità con le istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. La Società si riserva altresì di comunicare i Suoi dati a soggetti di sua fiducia - operanti anche all'estero - che svolgono per conto della Società compiti di natura tecnica od organizzativa (9).

3 Diritti dell'interessato

Il titolare del trattamento dei Suoi dati è AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A., con sede legale in Roma, Via Aldo Fabrizi, 9.

Gli artt. 7 - 10 del Codice Privacy conferiscono all'interessato specifici diritti, tra i quali, il diritto di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento (10). Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i Suoi dati sono comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi alla Funzione di Compliance - AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. - Via Aldo Fabrizi 9, 00128 Roma (privacy@axa-mps.it).

NOTE

- 1) Per "finalità assicurativa" deve intendersi, tenuto conto della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, il trattamento dei dati personali per le seguenti finalità: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 2) A titolo esemplificativo, si indicano qui di seguito gli "altri soggetti" presso i quali potranno essere raccolti, previo Suo consenso espresso, i dati che La riguardano (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali copertura assicurativa, la liquidazione di sinistri ecc.), legittimamente autorizzati dalle pubbliche autorità, forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo (v. nota 6 punto d); altri soggetti pubblici (v. nota 6; punto e).
- 3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 4) Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice Privacy, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
- 5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - a. assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione: banche, società di gestione del risparmio, Sim; legali; periti (indicati nell'invito);
 - b. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
 - c. società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - d. organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo;
 - e. IVASS, Ministero dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
- 7) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, Sim.
- 8) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzazione, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 9) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 6 punto b).
- 10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

Esempio sull'applicazione dello scoperto

Importo del danno	% di scoperto	Importo di scoperto	Indennizzo
€ 20.000,00	20%	€ 4.000,00 (20% di € 20.000,00)	€ 16.000,00 (€ 20.000,00 - € 4.000,00)

Esempio sull'applicazione di Massimale sulla garanzia Ricorso Terzi

Somma Assicurata Incendio	% Limite indennizzo Ricorso Terzi	Limite massimo	Importo Assicurato Ricorso Terzi
€ 200.000,00	25%	€ 50.000,00	€ 50.000,00 (€ 200.000,00x25%= € 50.000,00)
€ 800.000,00	25%	€ 100.000,00	€ 100.000,00 = Limite massimo (800.000,00x25%=€ 200.000,00)

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza. Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia alle Condizioni di Assicurazione per i dettagli. In particolare si veda l'Art.12 - Dichiarazioni Relative alle circostanze del rischio.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi dell' Art.13 - Aggravamento del rischio e Art.14 - Diminuzione del Rischio delle Condizioni di Assicurazione. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla AXA MPS Danni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1898 del c.c.

A titolo esemplificativo è considerata causa di aggravamento del rischio, la variazione del rivestimento del fabbricato assicurato con materiali combustibili o la variazione di destinazione d'uso da civile abitazione ad esercizio commerciale.

6. Premi

Periodicità. Il premio è unico e anticipato per tutta la durata della copertura ed è a carico della Contraente.

Mezzi di pagamento. Non previsto.

Frazionamento. Non previsto.

Avvertenza. In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo AXA MPS Danni, restituisce la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte pagate.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art.8 Premio delle Condizioni di Assicurazione.

7. Rivalse

Avvertenza. Il presente contratto prevede la rivalsa ai sensi dell'Art. 1916 del c.c..

8. Diritto di recesso

Avvertenza. Ai sensi dell'art.7 -Recesso delle Condizioni di Assicurazione, la Contraente può recedere dalle coperture assicurative trascorso il quinquennio, con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Viene rimborsato alla Contraente la parte di premio pagato, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'Art. 2952 del c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, mentre il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno delle singole scadenze.

10. Legge applicabile al contratto

Ai contratti sarà applicata la Legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

C) Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza. Ai sensi dell'Art.10 Obblighi in caso di sinistro delle Condizioni di Assicurazione si applica quanto segue:

- **momento di insorgenza del sinistro.** L'insorgenza del sinistro è il momento in cui si determina l'evento previsto dalle coperture assicurative;
- **modalità e termini per la denuncia del sinistro.** La denuncia deve essere presentata, per iscritto, entro tre giorni dal momento del sinistro o dal momento in cui l'Assicurato ne abbia avuto la possibilità. La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'Art.10 - Obblighi in caso di sinistro delle Condizioni di Assicurazione;
- **spese per l'accertamento del danno.** Non sono previste spese salvo quelle necessarie per la produzione ed invio della documentazione attestante il diritto all'indennizzo nonché quelle previste dall'Art.17 - Arbitrato delle Condizioni di Assicurazione (vedi punto 16 della presente nota);

13. Reclami

Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'**Ufficio Gestione Reclami** secondo le seguenti modalità:

mail: reclami.danni@axa.it

pec: reclamiivassamad@legalmail.it

posta: AXA MPS Assicurazioni Danni SpA c.a Ufficio Gestione Reclami Via Aldo Fabrizi n. 9 - 00128 Roma

fax: +39 06 51 760 323

avendo cura di indicare:

- nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo dell'Assicurato;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Ove applicabile, per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario di cui sopra e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.

Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS alla sezione "per il Consumatore - come presentare un reclamo".

Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:

▪ **Mediazione:** per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia).

Per attivare la procedura, la contraente, l'assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro.

La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.

▪ **Arbitrato irrituale:** laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.

Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa.

La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.

Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito www.axa-mps.it

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Eventuali reclami relativi la mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti è previsto l'arbitrato. Per i dettagli si veda l'Art. 17 Arbitrato delle Condizioni di Assicurazioni.

Avvertenza. E' possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Nota. Ai sensi dell'Art.37 punto 2 del Reg.35/2010 ISVAP in tema di aggiornamento e/o modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo si rinvia al sito www.axa-mps.it per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivante da innovazioni normative.

AXA MPS Danni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Patrick Cohen

Data ultimo aggiornamento del presente documento: maggio 2017

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

Assicurato: l'intestatario o cointestatario del mutuo acceso presso la Contraente

Assicurazione: il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro.

AXA MPS Danni: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A..

Contraente: la Banca mutuante.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Esplosivi: le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione; per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Fabbricato: l'intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di allarme, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti od installazioni considerati immobili per natura e per destinazione; affreschi e statue non aventi valore artistico.

Incendio: combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Lettera di conferma: documento che prova l'accettazione della copertura assicurativa secondo la richiesta e le dichiarazioni dell'Assicurato.

Capitale o Massimale Assicurato: è l'importo massimo che l'Assicuratore indennizza in caso di sinistro ed è disponibile presso la Contraente

Franchigia/Scoperto: clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall'assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell'assicurato.

La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest'ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.

Nota Informativa: documento che contiene informazioni relative all'impresa di assicurazione e informazioni relative al contratto (sull'impresa di assicurazione, sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte, sui costi, sconti e regime fiscale, altre informazioni).

Polizza Collettiva: contratto di assicurazione stipulato dalla Contraente nell'interesse di terzi al quale l'assicurato abbia aderito.

Rischio: probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose.

Scoperto: vedi Franchigia / Scoperto.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro: il verificarsi del rischio per il quale è prestata la garanzia (in una garanzia per il rischi di infortuni, ad esempio, il sinistro è rappresentato dall'infortunio nel quale l'assicurato può subire un danno che, dopo la guarigione della lesione, determini menomazioni permanenti (Invalidità Permanente).

Data ultimo aggiornamento del presente documento: maggio 2017